



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Palermo, 11 Ottobre 2018

Prot. n. 0003159/18

Al Sindaco del Comune di Santa Margherita Belice

Avv. Francesco Valenti

Piazza Matteotti s.n.

92018 Santa Margherita di Belice (AG)

sindaco@comune.santamargheritadibelice.ag.it

**Al Responsabile del Procedimento
e al Responsabile del III Settore - Tecnico**

Arch. Michele Milici

Ing. Aurelio Lovoy

Piazza Matteotti s.n.

92018 Santa Margherita di Belice (AG)

m.milici@comune.santamargheritadibelice.ag.it

a.lovoy@comune.santamargheritadibelice.ag.it

All'Osservatorio Regionale LL.PP.

Via Camillo Camilliani, 87

90145 PALERMO

**All'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione
e la Trasparenza (ANAC)**

Piazza Augusto Imperatore 32

00186 ROMA

protocollo@pec.anticorruzione.it

segnalazioni@anticorruzione.it

Anticipata via PEC : santamargheritadibelice.protocollo@pec.it

Oggetto: Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull'edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone (Scuola secondaria di primo grado) mediante procedura aperta di cui all'articolo 60 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG: 7637387B1F - CUP: D58C17000020001



Ordine Regionale Geologi Sicilia

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata dal Comune di Santa Margherita di Belice, questo Ordine, su segnalazione da parte di suoi iscritti, fa rilevare come **l'avviso appare viziato e censurabile sotto diversi profili** in quanto caratterizzato da diverse **"anomalie"** e **precisa** alcuni aspetti fondamentali previsti a norma di legge, che saranno comunque valutati dall'**ANAC** (*Autorità Nazionale Anticorruzione*).

In primis occorre evidenziare che in riferimento all'avviso di cui in oggetto, al **punto 3.7** si specifica che **" Il servizio è subappaltabile nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo dello stesso"** e al **punto 9** si determina che i **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA** sono: **"I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016"**. Inoltre nel disciplinare di gara, facente parte integrante dei documenti, si parla al **punto 2, Soggetti ammessi alla gara** esclusivamente di coloro che siano in possesso di **"diploma di laurea specialistica o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria o architettura"**. In ultimo, di seguito al punto 2, penultimo comma si evidenzia **"N.B. Il professionista che intende partecipare singolarmente alla gara....."**

Appare chiaro che codesta S.A. per **l'acquisizione** della **Relazione Geologica** e delle necessarie indagini, sembrerebbe **subappaltare** di fatto lo studio geologico propedeutico per l'espletamento dell'incarico.

Di fatto, nel caso **"anomalo"** in cui partecipasse e venisse individuato il **"professionista singolo"** si potrebbe formulare **l'ipotesi che il bando rimette all'aggiudicatario professionista singolo, la scelta del geologo** in violazione dell'art. 31, comma 8 del DLgs 50/2016, ovvero rimette la redazione della relazione geologica a soggetto incompetente per legge, ponendo così le condizioni per un esercizio abusivo di professione sanzionabile penalmente.

In tal senso appare chiaro che l'art. 31, comma 8 del citato decreto legislativo pone il **divieto di subappalto** della relazione geologica, con conseguente obbligo per le S.A. di affidamento diretto al geologo di detto elaborato e relative indagini di competenza con una manifestazione di interesse specifica per i geologi o in alternativa (come sembrerebbe recitare l'avviso **art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016**) della partecipazione **esclusivamente** con professionisti associati, le società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei ecc.....



Ordine Regionale Geologi Sicilia

Di conseguenza appurato che nell'avviso di manifestazione siamo in presenza di un "vizio di forma", tutti i professionisti che parteciperanno singolarmente, **dovranno necessariamente essere esclusi**, provocando agli stessi, un **danno** incalcolabile.

Occorre puntualizzare inoltre, in riferimento al calcolo del compenso professionale, che **non viene differenziato l'importo** relativo alla prestazione professionale intellettuale del Geologo con quella dell'Ingegnere e/o Architetto e delle relative indagini di competenza.

Dal contesto normativo sopra descritto emerge l'illegittimità per plurime violazioni di legge da parte dell'Ente con l'avviso *de quo*, conseguendone **pregiudizio e danno per la categoria dei geologi**. Pertanto l'**Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia**, in persona del **Presidente** legale rappresentante p.t., **dott. geol. Giuseppe Collura**,

RIVOLGE ISTANZA IN AUTOTUTELA

per l'immediata ritiro e/o sospensione delle connesse procedure, con rettifica dello stesso in considerazione ed accoglimento dei rilievi sopra formulati e conseguente comunicazione allo scrivente Ordine Regionale.

Confidando dunque nel tempestivo esercizio da parte dell'Ente dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legittimità violata, si inviano distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Geol. Giuseppe Collura)